



Città di Andria

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
Piazza Trieste e Trento, 76123

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N.6 DEL 19.04.2018	TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza n. 1573/2011, pubblicata in data 20.10.2011: tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà (riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 300 e 962).
-------------------------------------	---

L'anno **DUEMILADISCIOTTO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore **10,30** nella sede municipale del Comune di **ANDRIA** con l'assistenza del Dott. Giuseppe BORGIA - Segretario Generale,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Arch. Vincenzo TURTURRO - dirigente in servizio presso il comune di Giovinazzo, nella qualità di commissario designato dal T.A.R. Puglia con provvedimenti n. 1573/2011 del 20 ottobre 2011 e n. 353/2016 del 17 marzo 2016, per l'esecuzione del giudicato di cui in oggetto;

PREMESSO:

- 1.1 Con sentenza n.1573/2011 del 20.10.2011, il T.A.R. Puglia - Bari - sezione III, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto contro il Comune di Andria dalla società NEFHTI Srl con sede in Andria alla Galleria Pisani n. 9:
 - a. ha dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 05.03.2010, volta alla tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà (riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 300 e 962, di consistenza superficaria complessiva di circa metri quadrati 2.256, nell'attualità in parte sedime di un edificio residenziale e, per la restante parte, giardino pertinenziale allo stesso edificio);
 - b. ha ordinato al Comune di Andria nella persona del Sindaco *pro tempore*, di adempiere con provvedimento espresso sulla predetta istanza, nominando per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, il Commissario *ad acta* nella persona del Responsabile dell'UTC del Comune di Giovinazzo.
- 1.2 Spirati i termini assegnati al Comune di Andria, il Commissario *ad acta*, dopo alcune operazioni preliminari, con propria nota del 13.04.2012, prot. n. 8372, ha preso atto << dell'intervenuto avvio del procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree in ditta NEFTHI srl; quanto sopra, sulla base dei

procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree in ditta NEFHTI srl; quanto sopra, sulla base dei documenti citati nella ridetta nota e sulla scorta dell'accesso agli atti esperito, [rilevando, peraltro,] che l'insediamento dell'autorità surrogatoria di nomina giudiziaria [avrebbe costituito] una inutile duplicazione di attività procedimentale già avviata.>>.

- 1.3 V'è, però, che l'Amministrazione Comunale di Andria, *medio tempore*, non ha adempiuto integralmente all'obbligo di provvedere espressamente sulla ridetta istanza di ritipizzazione e, per ciò stesso, la ricorrente NEFHTI srl ha proposto atto di diffida in data 04.02.2016, invitando il Commissario *ad Acta* designato ad ottemperare alla sentenza del T.A.R. Puglia n. 1573/2011 e ad adottare, in via sostitutiva tutti gli atti di competenza.
- 1.4 Con ordinanza n. 353/2016 del 17.03.2016, il T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, pronunciandosi sulla istanza di chiarimenti depositata il 20.02.2016 dal designato Commissario *ad Acta*, in ordine alla continuità del proprio incarico, ha chiarito che, << *per il principio di continuità dell'incarico (già in parte espletato con atti preliminari di ricognizione dello stato procedimentale), nonché per quello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*>>, l'incarico di Commissario *ad Acta* resta incardinato in capo allo stesso dirigente.
- 1.5 All'esito della detta ordinanza n. 353/2016, con provvedimento n.1 dell'11.04.2016 è stato costituito l'Ufficio del Commissario *ad acta* presso il settore *Ufficio di piano e pianificazione strategica* del Comune di Andria (successivamente modificato nella sua composizione con atto commissariale n. 4 del 06.02.2017) e, quindi, acquisita la documentazione tecnico-amministrativa di interesse, trasmessa con note prot. n.35782 del 18.04.2016 e prot. n.37124 del 21.04.2016, successivamente integrata con *mail* del 28.07.2016 e del 01.08.2016.
- 1.6 Con provvedimento commissariale n. 2 del 24.06.2016, questo Commissario *ad acta* ha approvato la delibera preliminare di cui all'art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), della L.r. 31 maggio 1980 n. 56, volta alla tipizzazione urbanistica del menzionato suolo in ditta NEFHTI srl; detta deliberazione assume procedibile per il detto suolo << (...) *la destinazione urbanistica corrispondente alle ZONA B3-4 (di completamento), disciplinata dall'art. 6.6 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria, nell'ambito della quale è consentito l'intervento edificatorio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art. 6.6 bis, (...)>>, con ulteriori prescrizioni speciali - integrative e modificative - ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, art. 3. **L'esercizio dell'attività edificatoria così prospettata prelude alla demolizione del compendio immobiliare preesistente.***
- 1.7 Con Deliberazione Commissariale n. 3 del 29.12.2016 è stato individuato l'affidatario del servizio di assistenza tecnica per la redazione degli elaborati di variante urbanistica puntuale *de quo*, nell'*Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina*, consorzio di organismi di diritto pubblico, - con sede in Barletta - avendone acquisita la disponibilità all'esecuzione dell'incarico giusta comunicazione della stessa struttura del 28 novembre 2016, prot. 123/16.

- 1.8 Con successiva Deliberazione Commissariale n. 5 del 19.05.2017, per la verifica di assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 8 della L.R. 14.12.2012 n. 44, è stato adottato l'atto di formalizzazione della proposta di variante ed il *Rapporto preliminare di verifica* contenente le informazioni ed i dati necessari per la verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della stessa variante.
- 1.9 Nel corso della procedura di verifica suddetta, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, con propria nota prot. 6312 del 06.09.2017, ha così argomentato: <<(…) **la variante al PRG dovrà individuare e garantire una forma di tutela che contempi la conservazione dell'immobile [la cosiddetta villa Bonomo] e della sua area annessa, in coerenza con le intenzioni originarie del pianificatore [il redattore del PRG vigente del comune di Andria] le quali fondavano su una più generale visione del fenomeno urbano e del suo sviluppo storico, considerata anche l'analogia agli altri edifici del medesimo rango. (...) La scrivente resta in attesa delle determinazioni di questo Ufficio procedente, riservandosi ove l'immobile in questione non trovasse tutela nel PRG eventualmente riformato, di attivare procedure di tutela previste dal Codice dei BB.CC.>>.**
- 1.10 Con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 05.10.2017, ad oggetto la verifica di assoggettabilità a VAS, il Dipartimento *Ecologia e Paesaggio* della Regione Puglia – *Sezione autorizzazioni ambientali* – statuiva <<**di assoggettare la "Variante puntuale al PRG - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da Nefhti s.r.l. nel comune di Andria" alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa [al predetto atto dirigenziale]>>. E segnatamente - nella pagina 55845 del ridetto atto dirigenziale n. 145/2017, paragrafo 1, come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 19.11.2017 - si legge: <<(…) **al fine di garantire la massima efficacia degli obiettivi della VAS ed orientare al meglio la scelta del Commissario ad acta, si ritiene che tali problematiche [quelle riferibili all'impatto della proposta Variante sul compendio immobiliare preesistente] debbano essere affrontate nell'ambito dell'iter di formazione della Variante di che trattasi con una valutazione più approfondita degli impatti che potrebbero interessare il bene in questione, assicurando l'equilibrio fra lo sviluppo urbanistico e gli aspetti ambientali e di tutela del patrimonio culturale>>.****
- La *Sezione autorizzazioni ambientali* regionale ha statuito, alla medesima pagina della citata pubblicazione, paragrafo 3: <<(…) **ai sensi dell'art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione preliminare di cui allo stesso articolo di legge in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, alle seguenti condizioni:**
- **gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno tenere conto di tutte le criticità evidenziate nel presente provvedimento e dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale (...)>> e, quindi dalla stessa Soprintendenza, come esposto nella superiore sezione 1.9.**

La *Sezione autorizzazioni ambientali* regionale precisava nel dispositivo del più volte citato atto dirigenziale n. 145/2017: *<<il presente provvedimento permette all'autorità procedente [Commissario ad Acta] di avviare direttamente la redazione del Rapporto Ambientale di cui all'art. 10 della L.R. 44/2014, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza; (...)>>.*

- 1.11 Con nota prot. 6312 del 06.09.2017, è stata indetta conferenza di servizi per il giorno 10 gennaio 2018 prima e poi per il successivo 23 gennaio; in detta sessione di lavoro del 23 gennaio 2018, di cui è verbale, la Soprintendenza ha inteso confermare integralmente il proprio parere, sì come reso nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, peraltro ritenendo che l'edificio *<<(...) [vada] tutelato in ragione del suo pregio storico ex art. 76 comma 1, 77, 78 comma 2 delle NTA del PPTR>>*, con ciò vanificando l'ipotesi procedimentale di cui all'art. 104 (Aggiornamento e revisione) delle stesse NTA, come ipotizzato, e conseguentemente relegando l'attività pianificatoria in corso a mera attività ricognitiva di un limite sopravvenuto per effetto dell'approvazione del PPTR.
- 1.12 Nel corso della stessa sessione di lavoro, la società proprietaria del suolo in argomento ha formulato istanza di applicazione dell'istituto della compensazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 21, della L. 15 dicembre 2004 n. 308 onde poter godere di un preteso diritto ad edificare, non più esercitabile per la dichiarata sopravvenienza di un vincolo non urbanistico comportante l'inedificabilità.
- 1.13 Il Commissario *ad acta*, in conseguenza di tale istanza ha inoltrato, al T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, richiesta di chiarimenti; con propria Ordinanza n. 465/2018, pubblicata in data 29.03.2018, il Tribunale Amministrativo ha reso chiarimenti sull'ipotesi procedimentale invocata dalla parte proprietaria, dichiarandola (quantomeno allo stato) improcedibile, per le seguenti ragioni:
<<(...) compito del Commissario, come scaturente dalla sentenza n.1573/2011 emessa da questa Sezione, consiste nell'attribuire all'area di proprietà della ricorrente una nuova tipizzazione urbanistica, in riscontro all'istanza presentata il 5/3/10; (...), pertanto, l'ausiliario è tenuto alla sola individuazione del regime giuridico del suolo de quo, previa valutazione di tutte le componenti territoriali a tal fine rilevanti nonché di quanto statuito da questo TAR con sentenza n. 1719/00 in relazione alla tipizzazione dell'edificio presente sul suolo>>; invece, *<<la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della compensazione urbanistica (invocato dalla ricorrente) andrà valutata solo all'esito della nuova tipizzazione, ove la società proprietaria - ritenutane la necessità - ne faccia istanza al Comune (che provvederà, in quel caso, all'instaurazione di un nuovo e distinto procedimento)>>*.

RILEVATO:

- 2.1 Il compendio immobiliare in argomento non è puntualmente individuato nel *Piano Paesaggistico Territoriale Regionale* approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, per essere sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. Nondimeno, nel vigente P.P.T.R., il detto compendio è ricompreso negli *ulteriori contesti paesaggistici*, come definiti dall'art.7, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.: *<<sono costituiti dagli immobili e dalle*

aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e utilizzazione (...) finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione (...). L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili e aree.>>. Più nello specifico, è perimetrato città consolidata e cioè <<(...) parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento>> (cfr.: ibidem, art. 76, co. 1).

I detti edifici e relativa area pertinenziale non ricadono sotto l'egida di vincoli di legge imposti dalla Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; tuttavia, è agli atti del procedimento di ritipizzazione del suolo di interesse (già avviato con precedente provvedimento di questo Commissario *ad Acta* n. 2 del 24.06.2016) la nota prot. n. 6312 del 06.09.2017, nella quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, svolge argomentazioni finalizzate alla <<conservazione dell'immobile e della sua area annessa in coerenza con le intenzioni originarie del pianificatore [il redattore del vigente PRG comunale]>> le quali fondano sulla circostanza che <<l'edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i successivi interventi realizzati e non conclusi nel 1952 [giusta autorizzazione ad edificare del 09.04.1952]; esso va tutelato in ragione del suo pregio storico ex art. 76 (comma 1), 77 e 78 (comma 2) delle NTA del PPTR; [ed infatti,] l'edificio in questione, unitamente alla costellazione di edifici censiti A3 [nel vigente PRG], rappresenta un elemento del sistema insediativo sorto a corona, lungo il margine del centro urbano storico, attestato prevalentemente lungo le direttrici viarie principali; esso costituiva un presidio qualificante del connettivo - all'origine - fra città e campagna e - nell'attualità - fra città consolidata e città contemporanea. Dunque, il ruolo e la rilevanza dell'edificio, come degli edifici di rango analogo, nel paesaggio urbano di riferimento va delineato in quest'ottica di sistema.>>. Quindi, il compendio immobiliare in ditta NEFTHI (la cosiddetta Villa Bonomo) assurge a rilievo testimoniale dell'assetto urbanistico di età moderna della città di Andria, così caratterizzato da rarefatte presenze periurbane.

- 2.2 Per quanto, poi, attiene la tutela delle essenze arboree sul suolo in argomento, per quanto applicabile in specie, vive l'art. 8.2 (Tutela e sviluppo del verde) delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale di Andria.

CONSIDERATO:

- 3.1 La invocata previsione volta alla conservazione del compendio immobiliare preesistente per il soddisfacimento di esigenze urbanistiche di carattere qualificante generale, come dalla Soprintendenza argomentato, ed il preannunciato vincolo rivolto a garantire comunque una tutela autonoma e singola dello stesso immobile preesistente ai sensi del D.Lgs. 42/2004, confligge con le proposte previsioni insediative di cui alla citata Deliberazione Commissariale n. 2 del 24.06.2016, di approvazione della *delibera preliminare*.
- 3.2 Al pianificatore non è preclusa la previsione vincolistica incidente su singoli edifici, configurati in sé quali zone, quando finalizzata non alla tutela autonoma dell'immobile *ex se* considerato ma al

soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale.

PRESO ATTO:

- 4.1 Per effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia - Bari - sezione I, n. 1719/2000 del 03.05.2000, a seguito dell'accoglimento del ricorso n. 3017/1995 depositato il 12.12.1995 e proposto dal sig. Riccardo Bonomo (dante causa della società, attuale proprietaria) contro la Regione Puglia ed il Comune di Andria, è stato annullato per difetto di motivazione, la tipizzazione definita dallo strumento urbanistico generale vigente ("*A3 – edifici sparsi di valore storico-ambientale*") per detto suolo di proprietà della società NEFHTI.
- 4.2 A seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l'interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall'art. 4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell'art. 9 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n.380/2001), destinata ad operare là dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica.
- 4.3 Dacché i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono - ex art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 - soggetti al dovere di conclusione del procedimento e poiché i limiti di edificabilità riconducibili all'applicazione del ridetto art. 9 d.P.R. 380/2001 hanno carattere provvisorio, l'Amministrazione Comunale avrebbe avuto il preciso obbligo di provvedere alla reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante.
- 4.4 All'atto dell'insediamento questa Autorità, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, ha accertato se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'Amministrazione Comunale di Andria avesse provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione n.1573/2011; per quanto accertato in atti, **non risulta che anteriormente all'insediamento - e a tutt'oggi - l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie e, segnatamente, della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.**
- 4.5 Occorre dar conto che in data 26 novembre 2012 il Consiglio Comunale di Andria con proprio atto deliberativo n. 74 ha approvato <<(…) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge urbanistica regionale 31.05.1980, n. 56 il Documento Programmatico Preliminare contenete gli obbiettivi ed i criteri di formazione della variante al PRG vigente (…)>>, ivi discettando della ritipizzazione di aree già tipizzate A3 che andrebbero riformate <<motivando le scelte operate attraverso una adeguata schedatura documentale e critica>>: tuttavia deve escludersi la portata di variante urbanistica per il procedimento ricognitivo in parola.

4.6 È necessario dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Bari n.1573/2011, sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente al settore *Ufficio di piano e pianificazione strategica*, tutta in precedenza richiamata.

RITENUTO:

- 5.1 La zonizzazione non è atto costitutivo, ma solo dichiarativo della situazione di fatto riscontrata al momento della redazione del P.R.G., i criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione di un suolo sono individuabili nella lettura della situazione di fatto del contesto territoriale circostante e del luogo specifico e nel riconoscimento dell'attuale uso del suolo.
- 5.2 Sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, per la tipizzazione delle aree in ditta NEFTHI srl può attingersi al paragrafo 1.4 (Zona A3 - aree di interesse specifico) della delibera di Giunta Regionale 13 novembre 1989, n. 6320: *<<parti di territorio, generalmente esterne al centro abitato, in cui per presenze paesistiche, storiche, archeologiche o per particolarità del paesaggio agricolo [sia] necessaria la salvaguardia. Per esse vanno previsti gli interventi di cui alla "Zona A1".>>.*
- 5.3 Conclusivamente è procedibile l'attribuzione al suolo in questione (particelle catastali 84, 300 e 962 - con esclusione dei sedimi delle strade pubbliche di PRG - del foglio 30/F), nella parte già destinata nel P.R.G. a ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale, della stessa destinazione urbanistica ZONE A3, disciplinata dall'art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria.

DATO ATTO:

- 6.1 Secondo l'art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), allinea 15, della L.r. 56/1980, *<<Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.>>.*
- 6.2 *<<Il Consiglio Comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del PRG, nonché i modi ed i tempi della sua formazione>> (ibidem, alinea 2); conseguentemente, stabilisce il paragrafo 2.3 (Modi e tempi di formazione) della delibera di Giunta Regionale, n. 6320/1989:*
<<Approvata dal Consiglio Comunale, la Delibera Preliminare viene immediatamente trasmessa dal Sindaco al Progettista incaricato per la progettazione del PRG ed a tutti gli Enti pubblici aventi interessi nel territorio Comunale (Soprintendenze del Ministero Beni Culturali, Provveditorato agli Studi, USL, Assessorati provinciali, Assessorati regionali, ANAS, FF.SS., Capitaneria di Porto, Comuni confinanti, Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, ecc.), che potranno inviare al Comune nel merito considerazioni e suggerimenti. Trascorsi 30 giorni da tale trasmissione, il Progettista sulla base della documentazione avuta entro il tempo previsto nella convenzione di incarico elabora il progetto preliminare (Bozza) del PRG.>>.

DATO ATTO, altresì:

7.1 La destinazione urbanistica proposta non comporta modificazione del territorio, rispetto all'attuale conformazione dei luoghi interessati, e perciò non necessita l'acquisizione di pareri preliminari all'adozione della variante urbanistica in argomento:

A) La prospettata tipizzazione non prelude ad attività insediative per le quali debba acquisirsi parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo.

Statuisce l'art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del d.P.R. 380/2001:

<<1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione [Norme per le costruzioni in zone sismiche] e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.>>.

Sullo specifico argomento di interesse e riproponendo l'originaria destinazione urbanistica **ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale**, il Comune di Andria aveva inoltrato in data 15.12.2011 al Servizio Lavori Pubblici regionale una richiesta (prot. n. 110498) di parere di compatibilità della ritipizzazione del suolo del quale si tratta, con la geomorfologia del luogo ex art. 89 d.P.R. 380/2001, ottenendo riscontro in data 10.04.2012 (prot. n. 17705) sulla improcedibilità della richiesta stessa, *<<(...) in quanto il caso in argomento non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge.>>.*

Inoltre, il suolo di interesse non ricade in ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico, come ritenuto dall'Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota prot. n. 0011367 del 28.08.2017.

B) Statuisce l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: *<<Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica ...>>*; il comma 5 dell'art. 3 stabilisce: *<<L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente.>>*. L'art. 5 del R.r. 18/2013 recita: *<<... i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all'articolo 8 della legge VAS:*

(...) c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali (...)>>.

Vale in specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 7.2 lett. a) sub VII del citato R.r. 18/2013, prospettandosi <<modifica ai piani urbanistici generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale di comparto o dei rapporti di copertura (...)>>.

Nondimeno, dovrà darsi corso alla procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del ridetto art. 7 precedentemente all'adozione della variante in argomento; ai fini della registrazione del piano, tuttavia, non si consulteranno <<*soggetti competenti in materia ambientale o enti territoriali interessati, nonché i servizi regionali competenti in materia di governo del territorio*>> (comma 7.4, alinea 6) potendosi sussumere per le finalità del presente procedimento i pareri già acquisiti con riferimento al precedente atto commissariale n. 2/2016.

- C) Il suolo di cui è relazione non ha rilevanza alcuna per le finalità di cui all'art. 18 (Pianificazione di protezione civile), comma 3, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, come attestato dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Andria con propria nota prot. 78754 del 22.09.2017.
- D) Per quanto riguarda, in ultimo, gli aspetti paesaggistici, dagli atti pervenuti nonché dai successivi accertamenti operati, emerge l'interessamento di aree perimetrate *ulteriori contesti paesaggistici*, come definiti dall'art.7, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. - *città consolidata*: l'art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede **l'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica <<(...) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale>>**; detta attività provvedimentale dovrà, comunque compiersi tra il momento dell'adozione e quello dell'approvazione della variante urbanistica *de quo*, giacché esclusa dalla procedura di VAS per le ragioni esposte nella superiore sezione 7.1.B.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 1573/2011, depositata in segreteria in data 20.10.2011, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

DELIBERA

1. **di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di approvare** per le finalità di cui all'art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), allinea 2, della L.r. 31 maggio 1980 n. 56 le considerazioni ivi svolte;
3. **di assumere** procedibile, per le aree identificate catastalmente al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle catastali 84, 300 e 962, nella parte già destinata nel P.R.G. a *ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale*, la stessa destinazione urbanistica *ZONE A3 - edifici sparsi di valore storico-ambientale*, secondo la disciplina mutuata dall'art. 6.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. di Andria;
4. **di incaricare** l'Ufficio del Commissario *ad acta*, sì come costituito con proprio atto deliberativo n. 1 del 11.04.2016 e successivamente modificato, dei conseguenziali adempimenti:

- come previsti al paragrafo 2.3 (Modi e tempi di formazione) della delibera di Giunta Regionale 13 novembre 1989, n. 6320,
 - come previsti all'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS), comma 7.4 del R.r. 09 ottobre 2013, n. 18;
5. **di disporre** perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio *on line* del Comune;
6. **di disporre, altresì**, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Andria, nella sezione *Amministrazione trasparente* (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.andria.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La seduta termina alle ore 10, 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMMISSARIO AD ACTA

Sgr. Boyda
Luigi Turitto



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

19 APR. 2018

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
dr Giuseppe BORGIA

